

# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

**Provincia di Milano**



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

Articolo 27, commi 5, 7 e 8, del D.Lgs n. 285 del  
30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

## **INDICE**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Oggetto del canone di concessione non ricognitorio
- Art. 3. Soggetto obbligato al pagamento del canone
- Art. 4. Determinazione del canone non ricognitorio
- Art. 5. Pagamento del canone non ricognitorio
- Art. 6. Accertamento, sanzioni e interessi
- Art. 7. Riscossione coattiva
- Art. 8. Rimborsi
- Art. 9. Disposizioni transitorie e finali

## **Allegati**

- Allegato 1: Tipologia occupazioni soggette al canone non ricognitorio.
- Allegato 2: Tariffe occupazioni canone non ricognitorio.

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

## **ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

- 1) Ai sensi del 1° comma dell'art. 25 del succitato D.Lgs. n. 285/1992, le occupazioni a carattere permanente del demanio e del patrimonio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dall'Ente competente.
- 2) Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Bellinzago Lombardo descritte nell'Allegato 1 al presente Regolamento sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Bellinzago Lombardo esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
- 3) Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- 4) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE**

- 1) Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

- 1) Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Bellinzago Lombardo per ciascun anno solare o frazione di anno di durata dell'occupazione.
- 2) La consistenza (*superficie*) da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, *se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.*
- 3) Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

- 4) In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2 al presente Regolamento, e decorrono dal 1° gennaio 2013 (*si veda successivo art. 9, comma 5*)
- 5) Le tariffe approvate con il presente Regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 6) Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

#### **ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

- 1) Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima (*oppure: entro 60 giorni dalla data di rilascio del provvedimento/atto di concessione*) del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
- 2) Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno in corso.
- 3) In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

#### **ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI**

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC.
- 2) La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 3) Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

#### **ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
  - (1) mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- (2) mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 2) In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario;
  - 3) Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente;

#### **ART. 8 – RIMBORSI**

- 1) Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
- 3) Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013, anno di prima applicazione, deve avvenire entro il 15 ottobre 2013.
- 4) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, ed in attesa della formale modificazione del Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
- 5) A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

## ALLEGATO 1

### **A. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa**

1. Condotture sotterranee idriche, condotte sotterranee per la distribuzione di gas, energia elettrica, acqua termica, intercapedini, manufatti e simili;
2. Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;
3. Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
4. Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in qualunque materiale realizzate;
5. Tralicci di elettrodotto;

### **B. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa**

1. Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
  - ✓ senza pubblicità;
  - ✓ con pubblicità monofacciale;
  - ✓ con pubblicità bifacciale;
2. Occupazioni effettuate con preinsegne;
3. Pensiline: il canone è computato con riferimento al lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari:
  - ✓ Monofacciale;
  - ✓ Bifacciale;
4. Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura):
  - ✓ Monofacciale;
  - ✓ Bifacciale;
5. Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura):
  - ✓ Monofacciale
  - ✓ Bifacciale
6. Altre tipologie di occupazioni: stendardi, distribuzioni di carburanti, occupazioni permanenti per stazioni radio base, ecc.

**ALLEGATO 2)****AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

<b>TARIFFE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO</b>		
<b>A). Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa</b>		
1.	condutture sotterranee per la distribuzione di acqua	€ 1,00 al metro lineare
1.1	condutture sotterranee per la distribuzione di gas	€ 2,00 al metro lineare
2.	condutture sotterranee relative a reti di illuminazione pubblica, telefonia, energia elettrica e teleriscaldamento	€ 4,00 al metro lineare
2.1	condutture sotterranee relative a linee di fibre ottiche e ossigenodotto	€ 8,00 al metro lineare
3.	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	€ 20,00 al metro quadrato
4.	Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in qualunque materiale realizzate	€ 30,00 cadauno
5.	Tralicci di elettrodotto	€ 300,00 cadauno
6.	Altre condutture di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	€ 1,00 al metro lineare
<b>B). Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa</b>		
<b>1</b>	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari	
	senza pubblicità	€ 30,00 canone fisso ad impianto
	con pubblicità monofacciale	€ 100,00 al metro lineare
	con pubblicità bifacciale	
<b>2</b>	Occupazioni effettuate con preinsegne	€ 50,00 cadauna
<b>3</b>	Pensiline	
	monofacciale	€ 30,00 canone fisso ad impianto
	bifacciale	€ 100,00 al metro lineare
<b>4</b>	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere	
	monofacciale	€ 30,00 canone fisso ad impianto
	bifacciale	€ 100,00 al metro lineare
<b>5</b>	Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette	€ 100,00 al metro lineare
<b>6</b>	Stendardo pubblicitario su palo luce	€ 100,00 cadauno
<b>7</b>	Impianti di distribuzione carburanti	€ 25,00 al metro quadrato
<b>8</b>	Occupazioni permanenti di area per installazione di stazioni radio per telefonia e simili: - fino a 30 mq - da 31 mq fino a 60 mq - oltre 61 mq	€ 15.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00
<b>9</b>	Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico	€ 20,00 al metro lineare / al metro quadrato